



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

**DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL
PIANO STRAORDINARIO PER IL
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA
CINEMATOGRAFICA**

D.P.C.M. 4 agosto 2017 e ss.mm.ii



Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Sommario

SOMMARIO

1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI CUI ART 8 DEL DPCM 4 AGOSTO 2017 E SS.MM.II.	4
1.1. Il DPCM 4 agosto 2017 Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche è stato sostituito?	4
1.2. A quale normativa è necessario fare riferimento per la richiesta di contributo inerente il Piano straordinario per il potenziamento sale cinematografiche per le annualità 2018 – 2021?	4
1.3. Posso presentare la domanda di contributo indistintamente per la finestra 2018 e/o per la finestra 2019?	4
1.4. Posso presentare domanda per l'annualità 2018 se ho avviato degli investimenti nel 2016 o nel 2017 ma non ho ancora svolto i lavori?	4
1.5. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 12 febbraio 2018, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2019. In quale annualità posso presentare domanda di contributo?	5
1.6. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 12 febbraio 2017, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2019. Posso presentare domanda per l'annualità 2019?	5
1.7. Cosa si intende per investimento?	5
1.8. L'avvio dell'investimento è legato al l'inizio lavori?	6
1.9. Il preventivo dei lavori può essere considerato un investimento per l'impresa ai fini dell'ammissibilità al contributo?	6
1.10. Ho acquistato dei locali per l'apertura di una nuova sala nel 2020, posso presentare domanda di contributo nella finestra relativa all'annualità 2019?	6
2. DEFINIZIONI DI CUI ALL'ART 2 DEL DPCM 4 AGOSTO 2017 E SS.MM.II.	6
2.1. Cosa si intende per sala cinematografica chiusa e dismessa?	6
2.2. Cosa si intende per "impresa di esercizio cinematografico" di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii ?	7
2.3. Cosa si intende per sala storica?	7
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART 4 DEL DPCM 4 AGOSTO 2017 E SS.MM.II.	7
3.1. Quali sono i requisiti di ammissibilità per l'accesso al beneficio?	7



Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

3.2.	Cosa si intende con fruibilità motoria e sensoriale da parte di soggetti con disabilità?	8
3.3.	Quali sono gli interventi che possono essere effettuati al fine di garantire la fruizione della sala da parte delle persone con disabilità?	8
4.	PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 5 DEL DPCM 4 AGOSTO 2017 E SS.MM.II.	9
4.1.	Quali sono le linee d'intervento previste dal DPCM 4 AGOSTO 2017 e ss.mm.ii.?	9
4.2.	Possono presentare domanda di contributo solo le imprese di esercizio cinematografico?	10
4.3.	Cosa devo allegare all'istanza di contributo?	10
4.4.	Il preventivo dei lavori deve riportare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori?	10
4.5.	Quale forma deve avere il preventivo dei lavori?	11
4.6.	Quali informazioni deve contenere il preventivo dei lavori?	11
4.7.	Se i lavori non sono ancora iniziati ma ho comunque iniziato degli investimenti inerenti il progetto posso presentare domanda?	11
4.8.	Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento sia già terminato al momento dell'invio della domanda?	11
4.9.	Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento non preveda l'esecuzione dei lavori edili?	12
4.10.	Qual è la durata massima dei lavori, ai fini dell'ammissibilità al beneficio?	12
4.11.	Se allego in domanda un preventivo dei lavori in cui il professionista tecnico abilitato indica che i lavori inerenti la sala debbano iniziare in data 1 ottobre 2019, ma non sono riuscito a rispettare questa data, posso comunque accedere al contributo?	12
4.12.	Ho iniziato i lavori per l'apertura di una nuova sala il 10 novembre 2019, così come indicato nel preventivo dei lavori. Avrei dovuto concludere i lavori il 25 luglio 2020, ma ho dovuto interrompere i lavori a causa dell'emergenza sanitaria covid – 19. Posso comunque accedere al contributo?	12
4.13.	Quali sono le conseguenze del mancato rispetto della durata dei lavori, verificata a consuntivo?	13
5.	ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 6 DEL DPCM 4 AGOSTO 2017 E SS.MM.II.	13
5.1.	Quante sono le risorse disponibili per l'anno 2018 e per l'anno 2019?	13
5.2.	Come vengono distribuite le risorse disponibili?	14
5.3.	Ad ogni sala cinematografica che presenta domanda verrà assegnata una priorità?	14



Ministero per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

- 5.4. Se presento l'istanza di contributo a favore di una sala storica posso ottenere la priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera b)? 14
- 5.5. Cosa si intende e come posso dar prova del "Coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo"? 15
- 5.6. Per presentare istanza di contributo di cui al DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii devo dimostrare di svolgere attività che coinvolga una pubblica amministrazione? 16
- 5.7. Posso ricevere un contributo che copra totalmente i costi che ho sostenuto? 16
- 5.8. Posso presentare domanda di contributo per tutte le annualità previste dal DPCM? 16
- 5.9. I crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016 e il contributo di cui al DPCM 4 agosto 2017 e ss.ii.mm sono sempre incompatibili? 16
- 5.10. Quali sono i limiti di intensità di aiuto, e come viene calcolato il rispetto di tale limite? 16
- 5.11. I contributi da privati rientrano nel calcolo dei limiti di intensità di aiuto? Ad esempio: l'Impresa riceve 80% da Stato e Regione e il rimanente 20% da un privato. 17
- 6. COSTI ELEGGIBILI 17**
- 6.1. I costi di acquisto dell'area/ terreno edificabile dove dovrà sorgere la sala sono eleggibili? 17
- 6.2. I costi d'acquisto dei locali sono da considerarsi eleggibili? In che misura? 17
- 6.3. I costi di progettazione sono eleggibili? In che misura? 17
- 7. ULTERIORI CHIARIMENTI 17**
- 7.1. Quali sono gli adempimenti da espletare nel caso di trasferimento della gestione di una sala da un soggetto ad un altro? 17
- 7.2. La domanda di contributo deve essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente? 17
- 7.3. Quali allegati devono essere firmati digitalmente? 18



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE di cui art 8 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

1.1. *Il DPCM 4 agosto 2017 Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche è stato sostituito?*

Il DPCM 4 agosto 2017 non è stato sostituito, bensì è stato integrato dal DPCM del 21 ottobre 2020 recante "Modifiche al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante le disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art 28 della legge 14 novembre 2016 del 2020" e pubblicato in G.U il 21 dicembre 2020

Il testo integrato è a disposizione degli utenti nella sezione Normativa statale del sito istituzionale della Direzione generale a questo link: [pagina normativa statale](#).

1.2. *A quale normativa è necessario fare riferimento per la richiesta di contributo inerente il Piano straordinario per il potenziamento sale cinematografiche per le annualità 2018 – 2021?*

E' necessario fare riferimento al DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii (successive modifiche intervenute con il DPCM del 21 ottobre 2020) in cui si prevede una disciplina transitoria volta a recuperare le annualità del 2018 e del 2019. In particolare, con riferimento agli investimenti che abbiano avuto inizio rispettivamente a decorrere dal 13 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2018, e a decorrere dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema e Audiovisivo a partire dal 22 febbraio 2021.

1.3. *Posso presentare la domanda di contributo indistintamente per la finestra 2018 e/o per la finestra 2019?*

No, l'istanza di contributo deve essere presentata in relazione al progetto e agli investimenti legati a tale progetto.

- Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 si dovrà presentare la domanda per l'annualità 2018.
- Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 si dovrà presentare domanda per l'annualità 2019.

Le due finestre – inerenti le annualità 2018 e 2019 – saranno aperte contemporaneamente aperte a partire dal 22 febbraio 2021.

1.4. *Posso presentare domanda per l'annualità 2018 se ho avviato degli investimenti nel 2016 o nel 2017 ma non ho ancora svolto i lavori?*

No, si può presentare istanza solo per gli investimenti inerenti le annualità 2018-2021. (Si rammenta che l'annualità 2018 ricomprende gli investimenti a far data dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018). Non possono essere dichiarate ammissibili per l'annualità 2018 le domande corredate da un investimento inerente un'annualità passata.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

1.5. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 12 febbraio 2018, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2019. In quale annualità posso presentare domanda di contributo?

Per gli investimenti che abbiano avuto inizio dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 si dovrà presentare la domanda per l'annualità 2018. La data di inizio dei lavori dipende unicamente da quanto indicato nel preventivo dei lavori e dunque nel caso di specie, con un investimento realizzato nel 2018 i lavori possono aver inizio anche nel 2019, compatibilmente con quanto indicato nel cronoprogramma lavori.

1.6. Come inizio investimento ho allegato in domanda una fattura relativa all'acquisto di materiali edili datata 12 febbraio 2017, ma ho iniziato i lavori solo nel gennaio del 2019. Posso presentare domanda per l'annualità 2019?

No, non è possibile presentare domanda di contributo per l'annualità 2019 sulla base di investimenti inerenti il 2017, a prescindere dalla data effettiva dell'inizio dei lavori.

Per presentare domanda di contributo per l'annualità 2019 l'impresa dovrà produrre investimenti che abbiano avuto inizio dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

1.7. Cosa si intende per investimento?

Per investimento deve intendersi l'impiego di una somma di denaro in un'impresa o nell'acquisto di valori o beni durevoli. **In relazione al DPCM 4 agosto 2017 ss.mm.ii il concetto di investimento diventa importantissimo rispetto all'ammissibilità dell'istanza di contributo presentata dalla società.** Sono ammessi al contributo inerente l'annualità 2018 e 2019 (modulistica disponibile sulla piattaforma DGCOL dal 22 febbraio 2021) tutti i progetti che hanno avuto inizio nel periodo a partire dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2019, ossia tutti i progetti per cui sia stato effettuato - dall'impresa richiedente - un investimento rilevante e direttamente legato/connesso e FUNZIONALE al progetto per cui si presenta l'istanza di contributo.

L'avvio dell'investimento deve essere comprovato da una fattura emessa a seguito dei pagamenti fatti a fronte dell'acquisto di impianti o di materiali e/o un contratto d'acquisto e/o un contratto d'affitto.

LA DATA DELL'AVVIO DELL'INVESTIMENTO potrà essere dunque comprovata dalla data della fattura o del contratto d'acquisto e/o un contratto d'affitto o ancora dalla data di redazione del preventivo dei lavori firmato per accettazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono considerarsi investimenti validi ai fini dell'ammissibilità:

- Acquisto di un terreno per la costruzione di una nuova sala
- Acquisto di locali o Affitto di locali
- Acquisto di arredi e poltrone (in misura tale da poter dimostrare in modo irreversibile l'investimento la destinazione alla sala cinematografica)
- Acquisto di impianti di proiezione cinematografica
- Acquisto di impianti e attrezzature per la biglietteria automatica
- Acquisto di materiali indicati nel preventivo dei lavori



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

- Preventivo dei lavori datato e firmato per accettazione (corredato da una fattura di pagamento – anche a titolo di acconto - a favore del professionista)

1.8. L'avvio dell'investimento è legato al l'inizio lavori?

No, il concetto di investimento, così come sopra specificato, è totalmente indipendente dal preventivo dei lavori e soprattutto dalla data di inizio dei lavori.

L'investimento e in particolar modo la data di inizio investimento è legata all'ammissibilità o meno della domanda di contributo. In relazione a quanto prodotto a comprova **dell'Investimento intrapreso dall'impresa** si potrà ammettere la sala tra il novero dei beneficiari del contributo.

L'inizio dei lavori è totalmente indipendente dalla data di avvio dell'investimento. La data di inizio lavori deve essere indicata nel preventivo dei lavori redatto da un tecnico abilitato e potrebbe anche non coincidere con la data di inizio dell'investimento, bensì essere successiva.

1.9. Il preventivo dei lavori può essere considerato un investimento per l'impresa ai fini dell'ammissibilità al contributo?

Sì, il preventivo dei lavori firmato per accettazione dall'impresa costituisce senza alcun dubbio un investimento concreto e irreversibile. In questi termini la data di redazione del preventivo deve essere considerata come LA DATA DI AVVIO DELL'INVESTIMENTO, mentre la data di inizio dei lavori sarà indicata nel cronoprogramma dei lavori descritto nel preventivo dei lavori dal tecnico abilitato.

Qualora si inoltri il preventivo dei lavori quale documentazione a comprova di inizio dell'investimento, lo stesso dovrà pervenire firmato per accettazione e corredato da una fattura di pagamento – anche a titolo di acconto - a favore del professionista.

1.10. Ho acquistato dei locali per l'apertura di una nuova sala nel 2020, posso presentare domanda di contributo nella finestra relativa all'annualità 2019?

No, l'acquisto dei locali – e il relativo contratto d'acquisto – può considerarsi un investimento a tutti gli effetti e la data di tale compravendita, che si colloca nell'anno 2020, rende impossibile presentare l'istanza di contributo per l'annualità 2019. Bisognerà attendere la finestra relativa all'annualità 2020.

2. DEFINIZIONI di cui all'art 2 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

2.1. Cosa si intende per sala cinematografica chiusa e dismessa?

Così come specificato all'art 2 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii. rubricato "Definizioni" per sala cinematografica si intende uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente.

In particolare, **per sala cinematografica chiusa o dismessa** “si intende la sala cinematografica nella quale, nei 24 mesi antecedenti l’inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica.”

2.2. Cosa si intende per “impresa di esercizio cinematografico” di cui all’art. 4 comma 1 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii ?

Ai fini del procedimento, si specifica che per “impresa di esercizio cinematografico” si intende qualsiasi soggetto che sia in possesso dei requisiti inerenti l’attività di esercizio cinematografico, sulla base delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti e di quanto stabilito dalla normativa di settore, e che operi nel settore cinematografico con il codice ATECO 59.14. Il suddetto codice deve risultare presente nella visura camerale della società, se pure non come codice primario. Possono quindi presentare la domanda di contributo – in via esemplificativa - le imprese proprietarie di Sale cinematografiche, o i soggetti gestori di sale di proprietà di Comuni o altri enti locali, Fondazioni, Associazioni, istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall’autorità ecclesiale o religiosa, etc. Nel caso di sale di proprietà dei Comuni o di altre pubbliche amministrazioni, la richiesta può essere effettuata dai proprietari a condizione che, entro la data di presentazione della richiesta consuntiva venga indicata l’impresa cinematografica (come sopra descritta) che gestirà la sala cinematografica.

2.3. Cosa si intende per sala storica?

Così come chiarito all’art. 2 del DPCM la sala storica è una sala esistente in data anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero una sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Sarà possibile allegare la documentazione comprovante tale qualifica nella domanda di contributo.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ AL BENEFICIO di cui all’art 4 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

3.1. Quali sono i requisiti di ammissibilità per l’accesso al beneficio?

Ai sensi dell’art. 4 del DPCM 4 agosto 2017 ss.mm.ii. il contributo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a ciascuna sala cinematografica, a condizione che:

1. Rispetti i requisiti di **fruibilità motoria** dei soggetti portatori di handicap motorio o venga adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo.
2. Consentita la **fruizione sensoriale** da parte di persone con disabilità sensoriale, anche attraverso l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione o che venga adeguato a tal fine in concomitanza dei lavori.
SI PRECISA che tale intervento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE ISTANZE RELATIVE ALLA LINEA D’INTERVENTO D – ossia in caso di ristrutturazione e adeguamento strutturale di sale esistenti - deve essere documentato con un piano di intervento (da allegare in domanda) compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Si prevede inoltre che la sala cinematografica che presenta istanza di contributo ai sensi del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii si impegni:

1. A svolgere l'attività di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;"
3. A programmare per il periodo complessivo di 36 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attività nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. (aliquota è ridotta al 25 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici) .

3.2. Cosa si intende con fruibilità motoria e sensoriale da parte di soggetti con disabilità?

Il concetto di persona con disabilità comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un'ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché, le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. **Il termine "fruibilità" fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un'attrezzatura da parte di persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.**

Tale requisito deve essere confermato, all'interno della modulistica:

- descrivendo gli strumenti per la fruibilità della sala presenti all'interno della sala stessa e quelli che si intende realizzare nell'ambito dei lavori per i quali si richiede il contributo;
- allegando alla domanda eventuale documentazione tecnica attestante il requisito;
- dichiarando che la sala (struttura) oggetto della domanda
 - o rispetta i requisiti di fruibilità motoria e sensoriale dei soggetti con disabilità
 - o o che la sala sarà adeguata ai medesimi in concomitanza con i lavori per i quali si chiede il contributo
 - o nel caso di interventi che mirano a consentire la fruizione cinematografica da parte di persone con disabilità sensoriale - svolti in concomitanza dei lavori per i quali si chiede il contributo - SI PRECISA che tale intervento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE ISTANZE RELATIVE ALLA LINEA D'INTERVENTO D – ossia in caso di ristrutturazione e adeguamento strutturale di sale esistenti - deve essere documentato con un piano di intervento (da allegare in domanda) compatibile con le caratteristiche strutturali e funzionali della sala.

3.3. Quali sono gli interventi che possono essere effettuati al fine di garantire la fruizione della sala da parte delle persone con disabilità?

Gli interventi che possano garantire la fruibilità motoria e sensoriale di una sala devono essere volti garantire:
1. Accessibilità: possibilità per persone con **ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale** di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di **fruire di spazi ed attrezzature in**



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

2. Visitabilità: Si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli **spazi di relazione** e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.

3. Adattabilità: ossia la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di seguito un elenco degli interventi volti a consentire la fruizione cinematografica da parte delle persone con disabilità:

1. eliminazione delle barriere architettoniche, ossia gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea, la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;
2. progettazione e realizzazione di spazi dimensionati per garantire il passaggio di una sedia a ruota e, in alcuni punti, la sua rotazione completa a 360°, corridoi presentano ampiezza minima di 90 cm, rampe, ascensori o servoscala con sedile che consentano di superare i dislivelli, infine la progettazione di servizi igienici a uso di un diversamente abile, ossia che prevedano una serie di accorgimenti e il rispetto di dati dimensionali molto precisi, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cura del corpo in comodità e, se possibile, in autonomia.
3. Sistemi a supporto della fruibilità sensoriale possono essere rappresentati da audiodescrizioni fruibili dall'utente tramite cuffie consegnate agli spettatori o tramite app utilizzate con il proprio dispositivo, sottotitoli presenti nel film stesso (la cui proiezione dello stesso vedrà un numero di riproduzioni minimo obbligatorio settimanale) o integrati da app per leggerli su adeguati supporti e infine adattamento ambientale consistente in luci tenui e volume audio moderato.

4. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO di cui all'art 5 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

4.1. Quali sono le linee d'intervento previste dal DPCM 4 AGOSTO 2017 e ss.mm.ii.?

Così come previsto nell'art. 3 del DPCM in parola le linee d'intervento previste per le annualità 201-2021 sono cinque, e in particolare:

1. **linea A** - riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
2. **linea B** - realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
3. **linea C** - trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

4. **linea D** - ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche.

5. **linea E** - realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonché fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto.

4.2. Possono presentare domanda di contributo solo le imprese di esercizio cinematografico?

No, possono presentare domanda di contributo, oltre le imprese di esercizio cinematografico, anche i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche nonché, per la sola finalità di cui all'articolo 3, comma 2-bis, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici.

4.3. Cosa devo allegare all'istanza di contributo?

Le richieste di contributo devono essere presentate alla Direzione generale utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DGCA.

Alla richiesta – così come disposto dall'art. 5 del DPCM – devono essere allegati:

1. il preventivo dei lavori da effettuare, redatto e firmato da un tecnico abilitato, con l'indicazione della durata dei lavori, il cui inizio non può avvenire oltre i dodici mesi successivi e la cui conclusione non può comunque essere superiore ai 24 mesi dall'inizio dei lavori.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le finalità di cui alle lettere a), b) c) il preventivo dei lavori deve essere redatto e firmato tecnico abilitato iscritto agli albi professionali;
2. il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo dei lavori, con particolare riferimento ad altri contributi pubblici e incluso l'apporto diretto da parte dell'impresa di esercizio. I dati relativi al piano finanziario dovranno essere inseriti all'interno della domanda nella apposita scheda, che ne costituisce parte integrante.
3. l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica, prevista dal DPCM e specificata nel Vademecum per la compilazione della domanda (**Vademecum Piano straordinario sale**) disponibile al seguente link: <http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/>.

4.4. Il preventivo dei lavori deve riportare la data esatta dell'inizio e della fine dei lavori?

Il DPCM prescrive che i lavori inerenti i contributi in esame, devono essere certificati da un preventivo redatto e firmato da un tecnico abilitato (iscritto all'albo professionale per le linee a) b) e c) che ne indicasse esattamente la durata. Il professionista dovrà dunque indicare una data di inizio e una data di fine lavori. La data EFFETTIVA di inizio lavori potrà differire da quella indicata nel preventivo, ma non potrà in ogni caso essere successiva ad essa di oltre 12 mesi. **I lavori dovranno inoltre concludersi entro e non oltre 24 mesi dalla data di inizio.**



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

4.5. *Quale forma deve avere il preventivo dei lavori?*

Il preventivo dei lavori può essere di due tipi, simile ad una TABELLA (detto anche “computo metrico”) o con la stessa struttura di una LETTERA. L’impiego dell’una o dell’altra forma non ha grande rilevanza, ma diciamo che il **computo metrico** viene solitamente utilizzato nei lavori di media-grande entità (es. una ristrutturazione) nei quali ci si avvale di un geometra o di un ingegnere che si occupa della stesura descrittiva delle opere da eseguire, che a sua volta viene compilata dall’impresa esecutrice dei lavori con i propri prezzi applicati. Per gli interventi più mirati un **classico preventivo** formulato direttamente dal professionista che esegue i lavori è ciò che più comunemente riceverai e che va più che bene.

4.6. *Quali informazioni deve contenere il preventivo dei lavori?*

Il preventivo dei lavori, in qualsiasi forma venga redatto, deve prevedere tutte le informazioni inerenti i lavori da effettuare, ossia:

- data di inizio dei lavori
- data fine lavori
- il cronoprogramma dei lavori da effettuare
- descrizione dettagliata dei lavori da effettuare e dei materiali
- costi da sostenere
- data e firma di entrambe le parti (ossia il professionista o il tecnico abilitato e il soggetto richiedente che firma per accettazione)

4.7. *Se i lavori non sono ancora iniziati ma ho comunque iniziato degli investimenti inerenti il progetto posso presentare domanda?*

Sì, l’ammissibilità della domanda rispetto ad una determinata annualità è legata all’inizio dell’investimento e non necessariamente al contestuale inizio dei lavori.

Se ho documentazione a prova di investimenti sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019 e possiedo un preventivo attestante che l’inizio dei lavori è fissato per il 1 gennaio 2020 posso scegliere liberamente in quale finestra presentare domanda?

Si in questo caso specifico si può presentare domanda indifferentemente per l’annualità 2018 o per l’annualità 2019, fermo restando che si tratti di investimenti entrambi relativi al progetto di cui al preventivo dei lavori allegato in domanda.

4.8. *Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l’intervento sia già terminato al momento dell’invio della domanda?*

Nel caso di lavori che siano già terminati al momento di presentazione della domanda preventiva, in sostituzione al “preventivo dei lavori” potrà essere prodotta una autocertificazione atto notorio ai sensi art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. datata e firmata digitalmente dall’istante nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

- data di inizio dei lavori (data effettiva)
- data fine lavori (data effettiva)
- cronoprogramma dei lavori effettuati
- descrizione dettagliata dei lavori effettuati
- costi sostenuti
- data e firma

Sarà possibile produrre, in alternativa all'autodichiarazione di cui sopra, anche una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dei lavori o dal professionista che ha seguito il progetto che certifichi TUTTE le informazioni suddette.

4.9. Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento non preveda l'esecuzione dei lavori edili?

Sì, il preventivo dei lavori da effettuare, deve essere allegato in domanda sempre (anche nel caso in cui non siano previsti lavori edili) e per tutte le linee d'intervento. Il preventivo – così come chiarito all'art 5 comma 2 lettera a) deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali. Per i lavori inerenti la linea d'intervento d) e la linea d'intervento e) sarà comunque necessario allegare il preventivo firmato da un tecnico, ma non è necessario che il tecnico sia iscritto agli albi professionali.

4.10. Qual è la durata massima dei lavori, ai fini dell'ammissibilità al beneficio?

Fermo restando che per "data di inizio lavori" si intende la data del primo intervento effettuato sulla sala, e per "data di fine lavori" si intende la data del completamento dell'ultimo intervento effettuato, il DPCM prevede che **tali lavori possano iniziare entro e non oltre i 12 mesi successivi alla data indicata nel preventivo e soprattutto che devono concludersi entro e non oltre 24 mesi.**

4.11. Se allego in domanda un preventivo dei lavori in cui il professionista tecnico abilitato indica che i lavori inerenti la sala debbano iniziare in data 1 ottobre 2019, ma non sono riuscito a rispettare questa data, posso comunque accedere al contributo?

La data indicata nel preventivo dal professionista può essere disattesa, nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo dipendente o indipendente dalla volontà delle parti, non siano effettivamente iniziati nella data del 1 ottobre 2019. Lo stesso DPCM sancisce che il differimento della data prevista nel preventivo può essere al massimo di 12 mesi, quindi nel caso di specie i lavori potranno iniziare al massimo il 1 ottobre 2020.

4.12. Ho iniziato i lavori per l'apertura di una nuova sala il 10 novembre 2019, così come indicato nel preventivo dei lavori. Avrei dovuto concludere i lavori il 25 luglio 2020, ma ho dovuto interrompere i lavori a causa dell'emergenza sanitaria covid – 19. Posso comunque accedere al contributo?

Rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori – così come prevede il DPCM- i lavori possono concludersi entro e non oltre 24 mesi. Nel caso di specie dunque se i lavori sono iniziati il 10 novembre 2019 possono concludersi entro e non oltre il 10 novembre 2021.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Nel caso in cui i lavori fossero iniziati e si siano dovuti interrompere a causa dell'emergenza sanitaria covid-19 l'Amministrazione si riserva di valutare caso per caso se concedere un ulteriore proroga per la fine dei lavori pari ai mesi di interruzione degli stessi – sulla base di quanto certificato dal direttore dei lavori o dal professionista abilitato – che andranno a sommarsi alla data presunta di fine lavori.

Dunque, sempre nel caso di specie, se i lavori sono iniziati il 10 novembre 2019 e si sono interrotti a causa del Covid-19 per 4 mesi (dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020) il richiedente potrà produrre all'Amministrazione una certificazione del professionista che attesti l'interruzione dei lavori a causa dell'emergenza sanitaria dal 1 marzo al 30 giugno 2020, indicando anche l'eventuale data di ripresa dei lavori. L'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di concedere questi ulteriori 4 mesi al fine di consentire l'ultimazione dei lavori. Quindi alla data di fine lavori massima – fissata per il 10 novembre 2021 (ossia 24 mesi dall'inizio dei lavori) potrebbero aggiungersi i 4 mesi di interruzione e dunque la nuova data di fine lavori diventerebbe ricadere al 10 marzo 2022.

4.13. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto della durata dei lavori, verificata a consuntivo?

Il contributo di cui al DPCM in parola sarà revocato nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto dei termini indicati all'art. 5, comma 2, lettera a) relativi alla data di inizio e fine dei lavori, salvo la presenza di proroghe autorizzate dall'Amministrazione.

5. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO di cui all'art 6 del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.

5.1. Quante sono le risorse disponibili per l'anno 2018 e per l'anno 2019?

Le risorse stanziare per l'anno 2018 e per l'anno 2019 sono pari a 60 milioni di euro, 30 milioni per ciascuna annualità.

In particolare le risorse vengono ripartite tra le diverse linee d'intervento, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del DPCM, ossia:

- 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
- 25% dell'ammontare complessivo annuo per realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
- 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
- 5 % dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche.
- 10 % dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili è destinata alla realizzazione, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilità anche ai pazienti a letto



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

5.2. Come vengono distribuite le risorse disponibili?

I contributi sono assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del DPCM sulla base delle priorità indicate di seguito:

- a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza a seguito del verificarsi di eventi sismici e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
- b) sale storiche che al momento della presentazione dell'istanza, siano oggetto di investimenti già avviati nei tre mesi precedenti rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti effettuati in misura superiore al dieci per cento dell'investimento programmato;
- c) sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, idoneamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;
- d) sale cinematografiche non rientranti nelle precedenti lettere a), b), e c).

5.3. Ad ogni sala cinematografica che presenta domanda verrà assegnata una priorità?

No, le priorità di cui all'art 6 vengono assegnate solo agli interventi realizzati nelle sale, le cui domande saranno ritenute ammissibili, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio in relazione ai criteri specificati nel DPCM, e comunque al solo fine di determinare una graduatoria nell'assegnazione delle risorse.

5.4. Se presento l'istanza di contributo a favore di una sala storica posso ottenere la priorità di cui all'art. 6, comma 2, lettera b)?

No, non è sufficiente essere una sala storica per poter acquisire la priorità di cui all'art 6, comma 2, lettera b. Al fine di acquisire la sopra citata priorità sarà infatti necessario che le imprese di esercizio cinematografico istanti dimostrino non solo la qualifica di sala storica, ma soprattutto di aver avviato degli investimenti nei **tre mesi precedenti alla presentazione dell'istanza** e rispetto ai quali siano **documentati pagamenti effettuati in misura superiore al 10 % dell'investimento programmato**. Sarà possibile allegare in domanda documentazione comprovante l'investimento e i pagamenti in misura superiore al 10% dello stesso.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

5.5. Cosa si intende e come posso dar prova del “Coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento, idoneamente documentate all’atto della presentazione delle richieste di contributo”?

L’art. 6, comma 2 lettera c) prevede un criterio di priorità specifico che concerne appunto il “Coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un’offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell’area di insediamento, idoneamente documentate all’atto della presentazione delle richieste di contributo”. Si precisa che tale criterio contiene tre distinte condizioni che possono essere comprovate dall’istante al fine di ottenere la priorità di cui trattasi.

L’istante può dare prova del “**Coinvolgimento di una pubblica Amministrazione**” attraverso la produzione di Convenzioni stipulate con l’Amministrazione Comunale della città ove è ubicata la sala e gestore che abbiano ad oggetto il riconoscimento del ruolo di presidio culturale e sociale del cinema e di valorizzazione delle azioni promosse a favore del pubblico, Convenzioni con le scuole, con le università ed enti di formazione, a livello di singola sala o in rete con altre sale ubicate nei relativi territori, che abbiano come oggetto un progetto di fruizione cinematografica, di educazione all’immagine e di alfabetizzazione all’audiovisivo, finalizzato alla crescita culturale del pubblico attraverso corsi, workshop, proiezioni al cinema e altre iniziative innovative, Convenzioni con enti ed organismi per l’organizzazione di specifiche proiezioni a favore di persone diversamente abili.

Ancora si può dar prova della “**sostenibilità della struttura**” attraverso la produzione di documentazione comprovante la capacità di attrarre sostegni pubblici e privati locali a copertura del costo delle iniziative, la capacità di contribuire alle iniziative al miglioramento della sostenibilità economica della struttura e all’applicazione di politiche di prezzo innovative

Infine si può dar prova della “**Varietà e valenza culturale delle attività svolte**” attraverso la produzione di Programmi di attività organizzate dalla singola sala o da un raggruppamento di sale del comune e dei comuni limitrofi che prevedano, a titolo di esempio:

- a) organizzazione di attività di educazione all’immagine con le scuole del territorio;
- b) organizzazione di rassegne cinematografiche e audiovisive;
- c) organizzazione di proiezioni in lingua originale;
- d) organizzazione di proiezioni “on demand”;
- e) programmazione di contenuti complementari;
- f) organizzazione di anteprime dei film con la partecipazione di registi ed attori.
- g) organizzazione di iniziative all’interno ovvero con il coinvolgimento di “centri commerciali naturali”.
- h) organizzazione di altre manifestazioni e attività culturali

La priorità di cui all’art. 6, comma 2 lettera c) sarà riconosciuta in presenza anche solo di una delle condizioni sopra specificate.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

5.6. Per presentare istanza di contributo di cui al DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii devo dimostrare di svolgere attività che coinvolga una pubblica amministrazione?

No, l'ammissibilità dell'istanza di contributo è indipendente dai criteri di priorità fissati dall'art 6 del DPCM. Qualora la sala non abbia stipulato alcuna convenzione con una pubblica Amministrazione o con enti di formazione potrà comunque presentare domanda, ma in caso di ammissibilità non potrà godere della priorità di cui all'art 6, comma 2, lettera c), a meno che non si dia prova della "sostenibilità della struttura" o della "Varietà e valenza culturale delle attività svolte" .

5.7. Posso ricevere un contributo che copra totalmente i costi che ho sostenuto?

No, il contributo assegnato ai sensi del DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii, non può essere superiore a euro 1.500.000,00. Peraltro, i contributi sono assegnati sulla base dei costi ammissibili indicati nella tabella allegata al DPCM (TABELLA 1 – COSTI AMMISSIBILI) e secondo le percentuali indicate all'art 6, commi 5 e 6.

5.8. Posso presentare domanda di contributo per tutte le annualità previste dal DPCM?

Sì, posso presentare domanda per tutte le annualità previste dal DPCM, ma è bene precisare – così come sancito dall'art 6, comma 9 - che ciascuna sala cinematografica può essere beneficiaria una sola volta e in una sola annualità dei contributi di cui al presente decreto.

5.9. I crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016 e il contributo di cui al DPCM 4 agosto 2017 e ss.ii.mm sono sempre incompatibili?

No, i crediti d'imposta disciplinati nel decreto attuativo previsto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016 e il contributo di cui al DPCM 4 agosto 2017 e ss.ii.mm sono incompatibili fatta eccezione per i contributi di cui alla linea d'intervento D) - ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari assegnati alle microimprese per sale ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del Regolamento generale di esenzione per categoria n 651/2014.

5.10. Quali sono i limiti di intensità di aiuto, e come viene calcolato il rispetto di tale limite?

Per quanto riguarda i **limiti massimi di cumulabilità**, la normativa europea (Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni) chiarisce che:

- per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili;

Ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti di stato in relazione a uno specifico investimento, si procede alla **somma algebrica delle varie tipologie di contributi pubblici via via ottenuti**, fino al raggiungimento del limite massimo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE CINEMA

previsto. In caso di superamento di detto limite viene applicata una decurtazione al fine di ricondurre gli aiuti pubblici al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria.

5.11. I contributi da privati rientrano nel calcolo dei limiti di intensità di aiuto? Ad esempio: l'Impresa riceve 80% da Stato e Regione e il rimanente 20% da un privato.

No, i limiti di intensità di aiuto si riferiscono ai soli contributi pubblici. Nell'esempio citato, l'intensità di aiuti pubblici, ai fini del calcolo, è pari all'80%. E quindi l'apporto dell'impresa istante nel caso di specie sarebbe pari a zero.

6. COSTI ELEGGIBILI

6.1. I costi di acquisto dell'area/ terreno edificabile dove dovrà sorgere la sala sono eleggibili?

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo DPCM 4 agosto 2017 e ss.mm.ii e alla tabella 1 relativa ai costi ammissibili i costi relativi all'acquisto dell'area edificabile **non rientra tra i costi eleggibili**.

6.2. I costi d'acquisto dei locali sono da considerarsi eleggibili? In che misura?

I costi d'acquisto dei locali sono eleggibili SOLO PER LE LINEE D'INTERVENTO A, B, C. Tali costi sono ammessi **entro il limite massimo del 15% del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva**.

6.3. I costi di progettazione sono eleggibili? In che misura?

I **costi di progettazione**, sono eleggibili PER TUTTE LE LINEE D'INTERVENTO e per un valore pari al **12% del costo complessivo** dell'intervento, e comunque fino ad un valore massimo pari a **20.000€**.

7. ULTERIORI CHIARIMENTI

7.1. Quali sono gli adempimenti da espletare nel caso di trasferimento della gestione di una sala da un soggetto ad un altro?

Nel caso in cui la gestione di una sala in relazione alla quale è stato richiesto o assegnato un beneficio o un riconoscimento si trasferisca da un soggetto a un altro e nel caso di fusioni tra più soggetti gestori di sale è necessario inviarne comunicazione tempestiva all'Amministrazione secondo le modalità descritte nel documento "Procedure" reperibile alla pagina: <http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/>.

7.2. La domanda di contributo deve essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente?

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da qualsiasi altro soggetto che abbia poteri di firma come risultante da visura camerale aggiornata.



*Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE CINEMA

7.3. Quali allegati devono essere firmati digitalmente?

Tutte le autodichiarazioni rese dal soggetto richiedente devono essere firmate DIGITALMENTE, mentre le certificazioni rese da soggetti terzi possono essere firmate non digitalmente. In particolare, il preventivo dei lavori, redatto da un tecnico, deve essere firmato e datato, ma non è necessaria in questo caso particolare la firma digitale del professionista.